

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02262/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2262 del 2026, proposto da

Aremogna Ski S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;

contro

Ministero del turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Azienda Servizi Municipali Rieti S.p.A., Corno Alle Scale S.r.l., E20 S.r.l., Funivia Colle Eletto S.r.l., Monte Catria Impianti S.r.l., Passo del Lupo S.r.l., Pian del Bosco S.r.l., Sassotetto S.r.l., Società Abetone Funivie S.A.F. S.p.A., Ventasso Impianti S.r.l.S., Consorzio Stazione Invernale Cimone, non costituiti in giudizio; Isa Impianti Sportivi Appenninici S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Dodaro, Valentina Sessa e

Serena Cianciullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo prot. n. 267769 del 27.11.2025 di approvazione definitiva della graduatoria della procedura avviata con Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 per la “concessione e impiego a valere sul fondo istituito dall’art. 1, comma 592 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, nella parte in cui alla proposta della ricorrente sono stati riconosciuti 45 punti (0 punti per “premialità) con conseguente collocazione alla posizione n. 158 in apposito “Allegato 2 – Soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso a detto decreto direttoriale, tra cui, per quanto di interesse della ricorrente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la ivi richiamata nota del RUP prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 nella quale, a rettifica di quanto riportato con la precedente nota prot. 264380/25 del 19 novembre 2025, è riportato l’ordine definitivo di graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento; tutti gli atti e i verbali della Commissione preposta alla valutazione e attribuzione dei punteggi alle domande presentate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del turismo e di Isa Impianti Sportivi Appenninici S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le questioni dedotte con il gravame, anche alla luce della copiosa documentazione versata in atti dall'Avvocatura dello Stato in vista della camera di consiglio del 10 marzo 2026, necessitano di un meditato approfondimento, da effettuarsi nella più consona sede di merito, e che le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandosi, per l'effetto, per la discussione del ricorso l'udienza pubblica del 28 settembre 2026, rinviando al definitivo anche la regolazione delle spese di fase;

Ravvisata l'esigenza – avuto riguardo al tenore delle censure veicolate con il gravame, a mezzo delle quali la ricorrente, che ha concorso per il settore "Appennini", rivendica un punteggio complessivo pari a 90 punti in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'avviso, che la collocherebbe in graduatoria in posizione utile, sopravanzando peraltro tutti i soggetti già ammessi al finanziamento per il medesimo settore – di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio ai sensi dell'art. 49, co. 1 cod. proc. amm. (essendo stato il ricorso notificato solo ad alcune delle imprese ammesse al contributo, tra cui l'Azienda Servizi Municipali Rieti Spa, che risulta ultima in graduatoria con il punteggio di 45 punti);

Ritenuto che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifica l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche che di seguito vengono indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 4 e 49, co. 3 cod. proc. amm.:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della

Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: *i)* l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; *ii)* la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intime; *iii)* gli estremi dei provvedimenti impugnati; *iv)* l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati tutti i soggetti individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto (*"Soggetti a cui è concesso il contributo"*) che hanno presentato domanda per il settore Appennini; *v)* una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; *vi)* l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza; *b)* entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- accoglie la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, co. 10 cod. proc. amm. e, per l'effetto, fissa per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 28 settembre 2026;
- dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi, nei termini e secondo le modalità indicate in parte motiva.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario, Estensore

Virginia Giorgini, Referendario

L'ESTENSORE

Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO